



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

cap. 31050 - via G.B. Cicogna - tel. 0422 / 960308 - fax 960340

codice fiscale 00517500260

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI PONZANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 E S.M.I. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (M.E.P.A.) - BANDO MEPA: SERVIZI - Categoria SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - CIG: Z5537F2966

VERBALE DI VERIFICA E CONGRUITA' DELL'OFFERTA - SEVERAL S.R.L. (ora SEVERAL S.P.A.)

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. 89 del 21.02.2023 è stata indetta una procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 76/2020 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di cinque anni, utilizzando lo strumento telematico del MEPA, avviando una RDO – Richiesta di Offerta, per un importo a base di gara pari ad Euro 32.000,00= I.V.A. esclusa, di cui Euro 0,00= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- la valutazione delle offerte è avvenuta secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, ossia a favore dell'Operatore Economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara;
- nel verbale n. 3 della seduta del 17 marzo 2023 la Commissione di gara ha proceduto a rendere noti i punteggi assegnati alle offerte tecniche e nel successivo verbale n. 4 della seduta pubblica del 21 marzo 2023 sono stati attribuiti i punteggi all'offerta economica presentata dai concorrenti, rilevando l'anomalia nella migliore offerta presentata dalla società Several S.r.l., ora Several S.p.a. (nel prosieguo anche solo: Several);
- per tale motivo il Responsabile del Procedimento, ha provveduto ad inoltrare via PEC, in data 24.03.2023 prot. n. 5481/2023, una nota con la quale si comunicava alla suddetta società che la Commissione giudicatrice aveva assegnato il seguente miglior punteggio: Offerta tecnica: 70 punti - Offerta economica: 25,00 punti, per un punteggio totale di 95,00 e che ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta era risultata essere anormalmente bassa, in quanto sia i punti relativi all'offerta economica sia la somma dei punti relativi all'offerta tecnica erano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara;
- con la stessa nota si invitava la società predetta a presentare entro e non oltre 15 giorni le opportune spiegazioni in merito all'offerta presentata;
- con pec di data 30.03.2023 prot. 5971/2023 la Several ha inviato, entro il termine stabilito, la relazione giustificativa relativa alla sostenibilità del compenso offerto, tenuto conto di quanto descritto nella parte tecnica, dei costi del personale, delle spese generali e dell'utile di impresa;
- con ulteriore PEC prot. 6636/2023 del 12.04.2023 il Responsabile del Procedimento ha richiesto, ad integrazione della succitata relazione giustificativa datata 30.03.2023, ulteriori spiegazioni in merito alla determinazione della provvigione annua e all'importo dei costi del personale;
- con comunicazione prot. 6783/2023 del 13.04.2023 e successiva comunicazione 6861/2023 del 14.04.2023 Several ha ottemperato a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.

Dato atto che:

- preliminarmente il R.U.P. fa rilevare ai fini di una corretta valutazione che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, il giudizio di non anomalia dell'offerta non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per *relationem* alle giustificazioni

rese dall'impresa offerente, a condizione che queste ultime siano congrue ed adeguate;

- in particolare, la valutazione di anomalia dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze dell'offerta ma piuttosto mira ad accertare in concreto che la stessa offerta sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto (Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2017, n. 6158).

- sono state valutate le giustificazioni addotte dalla società offerente con riferimento ai seguenti fattori in particolare:

- a) economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
- d) il costo del personale impiegato per i servizi;
- e) le spese generali e l'utile d'impresa.

Ciò premesso, esaminate le giustificazioni addotte dall'offerente Several, si considera quanto segue:

a) l'esistenza di norme interne disciplinanti i processi tecnici, consolidate e procedimentalizzate attraverso il sistema di certificazione ISO 9001, è senz'altro in grado di portare a una maggiore efficienza nella gestione delle attività, con conseguente risparmio di spesa. Si ritengono invece irrilevanti le eventuali conoscenze e attività pregresse svolte dall'offerente a favore di questa Stazione Appaltante;

b) le soluzioni tecniche e informatiche adottate e il know-how e le metodologie sviluppate con altri enti locali costituiscono un fattore in grado di rendere più efficiente l'attività del broker. La circostanza poi di avere una sede staccata in provincia limitrofa rispetto a quella dell'Ente e di seguire diversi Comuni della medesima area geografica può costituire condizione favorevole di cui l'offerente dispone al fine del contenimento dei costi del servizio;

c) la presenza di una divisione dedicata alla gestione sinistri, dotata di un software di gestione *ad hoc*, può contribuire all'efficientamento dell'attività stessa, con conseguente contenimento della spesa;

d) la parte largamente preponderante del prezzo, trattandosi di prestazioni di servizio di tipo meramente intellettuale, è determinata dal costo del personale. Il costo esposto, contraddistinto per figure professionali con riferimento ai diversi inquadramenti del CCNL Commercio, appare rispettoso dei trattamenti minimi salariali inderogabili stabiliti dal predetto contratto ai sensi dell'art. 97, comma 6, D. Lgs. 50/2016 e le ore di lavoro annue preventivate per le diverse tipologie di attività richieste al broker risultano congrue per il corretto espletamento delle attività richieste.

Si precisa che, trattandosi di prestazione di servizi di natura puramente intellettuale, l'offerente non è tenuto a specificare gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016;

e) con riferimento alle spese generali, ed, in particolare, a quella relativa al servizio di consulenza legale, si precisa che tali spese possono ritenersi ammortizzate alla luce del cospicuo portafoglio clienti dell'offerente. Con riferimento all'utile d'impresa, si osserva che *“al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico”* (Cons. St., Sez. V, 11 dicembre 2019, n. 8415). Pertanto, la circostanza non può essere determinante al fine della considerazione dell'offerta quale anomala.

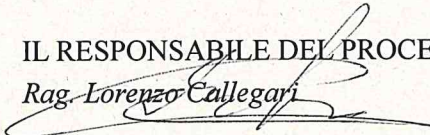
In conclusione, valutate le giustificazioni fornite dalla Several con le su richiamate note, il R.U.P. ritiene che le stesse siano idonee a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e, pertanto, la sua congruità. Tale motivazione favorevole è espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'offerente, ritenute congrue ed articolate.

Considerato quanto sopra, il R.U.P. rimanda, prima di assumere la propria definitiva determinazione in ordine al giudizio di anomalia, alla Commissione giudicatrice, affinché esprima il proprio parere.

Ponzano Veneto, lì 14.04.2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Lorenzo Callegari



Visto quanto sopra, la Commissione giudicatrice esprime parere favorevole.

Ponzano Veneto, lì 14.04.2023

IL PRESIDENTE – dott.ssa Eva Da Re

IL COMPONENTE – dott.ssa Paola Martin

IL COMPONENTE – dott.ssa Rossella Cappelletto

